

Pec Direzione

Da: Posta Certificata Comune Carpignano Sesia <carpignanosesia@pcert.it>
Inviato: sabato 14 marzo 2015 11:17
A: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Osservazioni pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1dir" - Progetto presentato da ENI Spa
Allegati: 646-15.pdf; ALL. 1a_CC_Carpignano Sesia.pdf; ALL. 1b_CC_Carpignano Sesia.pdf; ALL. 2_Sentenza 1473-2014_BARI.pdf; ALL. 3_COMUNI CONTRARI.pdf; ALL. 4 _SITI_naturalistici_e_agroalimentari.pdf



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA – 2015 – 0007272 del 16/03/2015





COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

Prot. n. 646

Carpignano Sesia, li 13-03-2015

Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE

VALUTAZIONI AMBIENTALI

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE AMBIENTE

ambiente@cert.regione.piemonte.it

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

competitivita@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI POZZO ESPLORATIVO "CARPIGNANO SESIA 1dir" – Progetto presentato da ENI s.p.a.

Premesso che in data 23.12.2014 la società ENI s.p.a., con sede in Roma, ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presso il Ministero dell'Ambiente e presso la Direzione Ambiente della Regione Piemonte per il progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 dir", nell'ambito del Permesso di Ricerca CARISIO;

Considerato che il Comune di Carpignano Sesia è già stato coinvolto nella procedura di V.I.A. per il progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1", nell'ambito del Permesso di Ricerca CARISIO, presentato il 12.03.2012, conclusosi con un ritiro del progetto da parte del proponente poiché considerato troppo vicino alle abitazioni;

Considerato che per il progetto esplorativo durante il referendum del 22.07.2012 la popolazione con il 93,26 % dei votanti si è espressa palesemente contro il progetto esplorativo;

Considerato inoltre che il Comune di Carpignano Sesia ha deliberato:

- con delibera del C.C. n° 23/2014 del 16.09.2014 (all. 1/a)
- con delibera del C.C. n° 30/2014 del 24.11.2014 (all. 1/b)

contro il progetto di perforazione;

VISTO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA SI OSSERVA QUANTO SEGUE

Inutile ricordare le problematiche derivanti dalla perforazione di un pozzo petrolifero, in primis dalla pericolosità dei fanghi/fluidi di perforazione, che potrebbero inquinare le nostre falde, ricadenti nel PTA Regionale in *“zona di ricarica delle falde destinate al consumo umano”* e poste di poco a monte dell'unica riserva strategica provinciale di acqua di futuro sfruttamento; la pericolosità dovuta ad un'attività ad alto rischio sul nostro territorio, l'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, senza considerare la malaugurata ipotesi di esplosione, come successo nella città di Trecate nel vicino 1994, ricordo purtroppo ancora vivo nella nostra memoria. Tutti temi trattati ripetutamente da questa Amministrazione e dagli Enti coinvolti nelle Conferenze dei Servizi tenutesi in Regione Piemonte sin dal 2012 con il primo progetto. Rispetto al 2012 nulla è cambiato, se non la vicinanza dalle prime abitazioni, spostata dalla irrazionale distanza inferiore ai 300 mt a poco più di 800 mt odierni, sempre troppo pochi.

Vogliamo ricordare che la Giustizia Amministrativa si è già espressa recentemente su questi temi. Con sentenza del TAR della Puglia Sezione Bari n° 01473/2014 REG.PROV.COLL., n°. 01593/2012 REG.RIC. (all. 2) è stato respinto il ricorso presentato dalla compagnia petrolifera, considerando di fatto che il parere di un organo tecnico aveva valutato il pozzo “troppo vicino” al centro abitato. La sentenza parla di “soli 5 km”. Distanza ben superiore agli 800 metri del nostro caso.

Inoltre la sentenza afferma un concetto di più ampia valenza, ovvero richiama il Principio di Precauzione, sancito nei Trattati Fondamentali dell'Unione Europea. Significa cioè che è possibile dire di NO, se non si conoscono a priori tutti i danni, anche remoti, possibili o probabili, che un'opera possa recare all'ambiente. Questo è il vero tema fondamentale. Le motivazioni tecniche di pericolosità dell'opera sono state più volte sollevate e richiamate sia da questa Amministrazione che dagli Enti interessati alla valutazione del progetto.

La Nostra Amministrazione è stata eletta nel maggio 2014 a larghissima maggioranza (oltre il 67%) centrando tutta la campagna elettorale su posizioni di netta contrarietà al pozzo esplorativo. Questa posizione Noi dobbiamo e vogliamo mantenerla fino alla fine.

In questi mesi di “calma apparente” abbiamo deliberato ben due volte in Consiglio Comunale (all. 1/a e 1/b) e coinvolto diverse Amministrazioni locali che ci hanno sostenuto deliberando a loro volta contro la trivellazione dei Nostri Territori, Comuni che aumentano sempre di più (all. 3). Nel mese corrente il Comune di Novara, temendo per le sorgenti del proprio acquedotto, posto a poche centinaia di metri dalla postazione del pozzo 1dir, ha deliberato all’unanimità contro il progetto. Anche il Consiglio Provinciale di Novara si è espresso contro, sempre all’unanimità. Segnali forti ed importanti, a dimostrazione che il Nostro Territorio ha delle peculiarità non poco trascurabili, eccellenze e produzioni agroalimentari di pregio, vocazioni naturalistiche ed ambientali di elevato prestigio, anche di interesse Regionale e Comunitario (all. 4). In queste eccellenze gli idrocarburi non trovano posto.

La contrarietà al progetto esplorativo, sentita e dimostrata unanime dalla politica locale e provinciale, di qualsiasi appartenenza, dimostra ancora una volta che il Nostro Territorio viene ascoltato, proprio perché presenta delle caratteristiche ambientali non compatibili con la ricerca e la coltivazione di idrocarburi.

La nostra scelta irrevocabile, oltre al principale problema ambientale, deriva anche dal fatto che il periodo storico che stiamo affrontando ha come rischio principale il cambiamento climatico, evocato sia dagli scienziati che dalle organizzazioni internazionali. La scienza ci dice espressamente che dobbiamo ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e passare alle energie rinnovabili. Una visione politica seria dovrebbe recepire questo indirizzo e compiere delle scelte concrete. Dobbiamo cambiare passo, dobbiamo puntare su un’economia non più basata sul petrolio ma su un utilizzo davvero più sostenibile delle risorse naturali.

Il “ricatto occupazionale” che Eni ha più volte ribadito, ovvero la chiusura del Centro Oli di Trecate in caso di non realizzazione del sondaggio esplorativo, è davvero di cattivo gusto. Può però servire per cambiare strategia: riconversione e riqualificazione. Esiste già un progetto dell’Enea per la trasformazione del Centro Oli in un polo energetico, sfruttando l’energia geotermica proveniente dai pozzi dismessi. Porterebbe sicuramente un incremento occupazionale, si andrebbe verso la direzione prima richiamata della riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili e finalmente inizierebbe una prima fase di miglioramento ambientale dell’intera zona limitrofa al polo di Trecate.

Per tutti questi motivi ribadiamo la nostra ASSOLUTA CONTRARIETA' difendendo la salute dei Nostri Concittadini e la Tutela dei Nostri Territori.

Chiediamo inoltre al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Piemonte di esprimere PARERE NEGATIVO al progetto.

Con la massima fiducia che poniamo nelle Vostre Istituzioni

Si porgono

Distinti saluti

Il Sindaco
Giuseppe Maio





**COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)**

ORIGINALE
 COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 16-09-2014

OGGETTO: ESAME PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI MARIO GALDINI, ALBERTO BENEDETTI, CHRISTIAN MASSARA, MICHELE PESCIO, RELATIVA AL PERMESSO DI RICERCA "CARISIO".

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **SEDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MAIO Giuseppe	X	
2	GALDINI Mario	X	
3	PESCIO Michele		X
4	BERNASCONE Maria Grazia	X	
5	TOSI Giuseppe	X	
6	UBEZIO Elisa	X	
7	BENEDETTI Alberto	X	
8	MASSARA Christian	X	
9	BONENTI Giacomo	X	
10	GOZZI Guido	X	
11	RIBOLDAZZI Maria Ausilia	X	
		10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Maio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 16-09-2014

OGGETTO: ESAME PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI MARIO GALDINI, ALBERTO BENEDETTI, CHRISTIAN MASSARA, MICHELE PESCIO, RELATIVA AL PERMESSO DI RICERCA "CARISIO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 9 settembre 2014 è pervenuta al protocollo n. 1873 una richiesta a firma dei consiglieri comunali Galdini, Benedetti, Massara e Pescio, con la quale si richiede di inserire nel prossimo consiglio comunale la discussione di un ordine del giorno sul permesso di ricerca "Carisio";

Data lettura dell'ordine del giorno da parte del consigliere Benedetti, il cui testo si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Udita al relazione del consigliere Benedetti illustrativa in merito alle motivazioni ed ai contenuti dell'ordine del giorno proposto, così riassumibile:

l'ordine del giorno è stato predisposto a seguito del recente incontro avvenuto con i funzionari regionali e gli assessori Valmaggia e De Santis per inviare un segnale forte contro il progetto di trivellazione dei nostri territori e ritenuto scellerato da questa amministrazione; a tal fine abbiamo ritenuto di ricorrere al "principio di precauzione" previsto dall'art. 174 trattato di Amsterdam con il quale si prevede che la politica della comunità europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della comunità; essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva e sul principio della correzione alla fonte, dei danni causati all'ambiente: Non possiamo rischiare di compromettere per sempre i nostri territori, nella convinzione che una politica seria deve mirare a tutelare e salvaguardare la salute dei cittadini ed a promuovere veramente uno sviluppo sostenibile;

Uditi gli interventi dei consiglieri:

Gozzi Guido: comunica il voto contrario sull'ordine del giorno e da' lettura della dichiarazione che si allega al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale, che riporta la firma dei consiglieri Gozzi e Bonenti.

Bonenti Giacomo: esprime il concetto che non spetta al comune di vietare; essere contrario ai pozzi è una cosa, vietare è un'altra.

Riboldazzi Maria Ausilia: esprime le considerazioni contenute nel documento che si allega al presente atto sotto il punto C) per farne parte integrante e sostanziale; richiede di sospendere l'esame dell'o.d.g. e di rivederne i contenuti in quanto, da un lato condivide gli aspetti a supporto del documento ma, dall'altro, ritiene che dovrebbe essere modificato nella parte in cui pone espressi divieti; si aspettava che l'argomento venisse trattato in precedenti incontri e si stupisce di questa fretta.

Galdini Mario: Si tratta di un ordine del giorno, il cui testo è condiviso o no lo è, senza vie di mezzo, la minoranza non può pretendere di correggere i testi altrui.

Benedetti Alberto: Il comune è costituzionalmente un ente autonomo. Noi non abbiamo scritto di non dare un diniego alla autorizzazione, poichè non ci compete; abbiamo voluto mettere dei divieti ben precisi sulla installazione di strutture per la perforazione, che è cosa ben diversa, convinti che esse siano pericolose per l'ambiente e per la salute pubblica, proprio nell'ottica del principio della precauzione.

Sindaco: la fretta deriva da una sollecitazione della Regione che intende conoscere il pensiero della nuova amministrazione sulla iniziativa dell'ENI; sull'argomento intende acquisire anche il parere dei comuni vicini; l'aspetto principale che intende rilevare è che non è immaginabile che su argomenti di questo genere i cittadini possano essere calpestati nei loro diritti di tutelare il territorio sul quale vivono; le recenti norme appena introdotte non sono condivisibili; c'è la consapevolezza di quale sia il valore effettivo di questa delibera, ma vogliamo lanciare un appello discreto a

sostegno del pensiero della popolazione; non abbiamo mai sentito da Eni parole in tema di politiche assicurative e di tutela della popolazione; il mio compito è di tutelare la salute dei cittadini.

Tosi Giuseppe: sulla tutela del territorio non può essere messo in discussione il principio della sovranità della popolazione.

Esaurita la discussione

Dato atto che non sussiste necessità di parere ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti favorevoli 07, contrari 02 (consiglieri di minoranza Gozzi Guido, Bonenti Giacomo) astenuti 01(consigliere di minoranza Riboldazzi Maria Ausilia) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare l'ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Galdini, Benedetti, Massara e Pescio ad oggetto " Ordine del giorno su permesso di ricerca Carisio" nel testo allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
Giuseppe Maio

F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Mario Galdini

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera

ORDINE DEL GIORNO SU PERMESSO DI RICERCA "Carisio"

**presentato dai consiglieri A. Benedetti, C. Massara, M. Galdini ,
M. PESCIO**

Premesso che nel mese di marzo 2012 la società ENI s.p.a. con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n° 1, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione alla perforazione di un pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi liquidi e/o gassosi, nell'ambito del Permesso di Ricerca "CARISIO" di cui ENI s.p.a. era ed è contitolare e rappresentante unico;

Premesso che in data 12 marzo 2012 la società ENI s.p.a. ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi Carisio – pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 1", presso la Regione Piemonte;

Premesso che il Consiglio Comunale di Carpignano Sesia ha deliberato all'unanimità (delibera n° 23 del 31.07.2012) di sostenere la posizione contraria alla realizzazione di attività di ricerca di idrocarburi liquidi e/o gassosi sul territorio del Comune di Carpignano Sesia;

Premesso che la società ENI s.p.a. ha ritirato la pronuncia di compatibilità ambientale presso la Regione Piemonte in data 26.06.2013 con la motivazione di riproporsi in futuro con un progetto tecnologicamente più avanzato e con lo spostamento dell'ubicazione della postazione in superficie di almeno 5 km;

Premesso che la società ENI s.p.a. ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico il 14.06.2013 per chiedere la sospensione del decorso temporale per altri 24 mesi;

Visto il decreto di conferimento del 29.01.2014 a firma dell'Ing. Franco Terlizze, con il quale è stata autorizzata la sospensione del decorso temporale per mesi 24, spostando nuovamente la scadenza al 17.06.2015, con l'obbligo di presentare un nuovo progetto entro un anno dal 14.06.2013, mantenendo inalterati gli obblighi prescritti nel decreto di conferimento;

Vista la lettera della Regione Piemonte del 22.07.2014 con la quale venivano convocate presso la sede della Regione Piemonte l'Amministrazione Comunale di Carpignano Sesia per il 01.08.2014,

per confrontarsi sulle probabili prossime iniziative di ENI s.p.a. finalizzate alla ricerca di idrocarburi nel territorio di Carpignano Sesia;

Considerato che durante l'incontro del 01.08.2014, in presenza dell'Assessore Regionale all'Ambiente Alberto Valmaggia, l'Assessore alle attività produttive Giuseppina De Santis, i funzionari Regionali, i Consiglieri Regionali Diego Sozzani e Gianpaolo Andrissi, l'ex Assessore all'Ambiente della provincia di Novara Oliviero Colombo, il Sindaco di Carpignano Sesia Giuseppe Maio, il vice-sindaco di Carpignano Sesia Mario Galdini, l'Assessore all'Ambiente di Carpignano Sesia Michele Pescio, il Consigliere Comunale di Carpignano Sesia Alberto Benedetti, il sindaco di Fara Novarese Ennio Prolo, la vice-sindaco di Fara Novarese Daniela Cavallini, il Sindaco di Trecate Enrico Ruggerone ed altri esponenti politici, gli Amministratori di Carpignano Sesia hanno ribadito con forza la contrarietà alla perforazione di pozzi esplorativi per la ricerca di idrocarburi nei nostri territori, sottolineando la volontà della cittadinanza;

Evidenziato che:

- gli interventi di ricerca di idrocarburi liquidi e/o gassosi per il possibile sfruttamento di eventuali giacimenti potrebbero provocare profondi squilibri nel delicato assetto idrogeologico;
- che il Nostro Territorio è classificato nel Piano Territoriale delle Acque della Regione Piemonte come "Aree di ricarica delle falde utilizzate per il consumo umano";
- che possibili rotture durante la perforazione o durante il normale esercizio potrebbero provocare sversamenti di fanghi e/o fluidi di perforazione che entrando in contatto con le falde provocherebbero un danno di tipo irreversibile;
- che nel nostro Comune sono presenti sorgenti di acqua potabile superficiale che alimentano l'acquedotto di Novara;
- che il Nostro Territorio e quelli circostanti hanno una fortissima vocazione agricola con produzione di prodotti agroalimentari di eccellenza;
- che la ricerca e/o coltivazione di idrocarburi non è chiaramente compatibile con la produzione agroalimentare di qualità;

Considerato inoltre che le tecnologie oggi esistenti consentono la possibilità di ridurre fortemente l'utilizzo di combustibili fossili, ovvero la produzione di energia da fonti rinnovabili, la produzione ed utilizzo di bio-plastiche, ecc, e che l'amministrazione Comunale di Carpignano Sesia ha il

compito e la volontà di promuovere l'utilizzo di queste nuove forme di energia nell'ottica di un futuro davvero più sostenibile;

Visto che la Salvaguardia della salute pubblica è il primo obiettivo che ogni Amministratore ha il compito di tutelare nel modo più assoluto;


I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI PROPONGONO:

- di mantenere la posizione contraria in tutte le sedi competenti, a qualsiasi intervento atto alla ricerca e/o coltivazione di idrocarburi sul Territorio di Carpignano Sesia e nei territori circostanti;
- di vietare su tutto il territorio Comunale l'installazione di strutture per la perforazione, siano esse fissi o removibili;
- di vietare su tutto il territorio Comunale la realizzazione di siti di stoccaggio e/o lavorazione di idrocarburi liquidi e/o gassosi, anche di carattere provvisorio;
- di vietare su tutto il territorio Comunale la realizzazione di siti di stoccaggio di materiali di scarto derivanti da attività di perforazione, anche di carattere provvisorio;
- di rivalersi nei termini di legge su eventuali trasgressori per gli eventuali danni arrecati all'ambiente e/o alle persone;
- di impegnarsi a promuovere una campagna di informazione e di coinvolgere i Comuni limitrofi al fine di formare un fronte compatto contro le attività di ricerca e/o coltivazione di idrocarburi nei nostri territori;
- di compiere tutto quanto necessario presso le competenti autorità Regionali, Nazionali, Europee ed Internazionali affinché l'attività di ricerca e/o coltivazione di idrocarburi non venga realizzata nei nostri territori.

Si chiede inoltre:

-che gli uffici preposti all'eventuale valutazione di compatibilità ambientale, siano essi in sede Regionale o Nazionale, tengano conto di quanto sopra evidenziato;

-di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla società Eni s.p.a.





ALLEGATO B)

La proposta in discussione ricalca una mozione presentata dai Consiglieri Pescio, Galeotti, Bonassi e Baccalaro e oggetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/09/2012.

In tale occasione la mozione fu respinta dalla maggioranza dei Consiglieri a seguito di dubbi sulla competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento.

Riteniamo che la proposta odierna non superi le perplessità allora dimostrate a riguardo della competenza del presente Consiglio ad impartire divieti su attività estrattive o collegate ~~che~~

~~assunzione di responsabilità per i potenziali danni patrimoniali derivanti da eventuali attività estrattive~~

Alla luce di quanto sopra esposto, pur esprimendo adesione alle istanze di carattere generale contenute nella mozione, esprimiamo voto contrario all'approvazione della presente proposta.

Carpignano Sesia, 17/09/2014

G. VISO GOZZI

CONSIDERAZIONI CIRCA LA PROPOSTA DI DELIBERA SUL PERMESSO DI RICERCA CARISIO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BENEDETTI, MASSARA, GALDINI E PESCIO.

Un minimo di cronistoria per meglio comprendere tutti i passaggi.

I consiglieri di minoranza hanno appreso dalla stampa la notizia della convocazione dell'amministrazione comunale per il 1 agosto 2014 presso gli uffici della Regione Piemonte per discutere sulla questione pozzi.

Abbiamo chiesto un incontro con il sindaco per avere maggiori informazioni avvenuto in data 25 agosto che ci ha comunicato quanto emerso presso gli uffici regionali:

- *gli amministratori di Carpignano hanno ribadito con forza la contrarietà alla perforazione di pozzi esplorativi per la ricerca di idrocarburi nei nostri territori, sottolineando la volontà della cittadinanza.* POSIZIONE da me ASSOLUTAMENTE CONDIVISA.

Dalla lettura degli atti dei precedenti consigli comunali si evince, come del resto è stato ricordato nella premessa alla proposta dei quattro consiglieri, che il consiglio comunale di Carpignano Sesia con la delibera n. 23 del 31.7.2012 aveva deliberato all'unanimità di sostenere la posizione contraria alla realizzazione di attività di ricerca di idrocarburi liquidi e/o gassosi sul territorio del Comune di Carpignano Sesia. **Quindi una delibera in tal senso del Comune di Carpignano esiste già.**

A questo punto però è opportuno fare delle considerazioni non solo sul contenuto della proposta di delibera, che per quanto mi riguarda assolutamente condivisa in quanto è compito primario dell'amministrazione tutelare la salute pubblica, ma anche sulla forma e sulle motivazioni di questa modalità di trattazione di un argomento così importante.

Secondo me, poiché la questione pozzi è stata la bandiera della campagna elettorale dell'attuale maggioranza mi sarei aspettata da parte del sindaco, in quanto primo cittadino, una resoconto ufficiale in consiglio, sede deputata alla trattazione degli argomenti di interesse collettivo, circa l'incontro in regione del 1.8.2014. Poiché la posta in gioco è così alta, tra i punti all'ordine del giorno ci sarebbe dovuto essere la voce ad es. Esiti incontro.....sulla questione permesso di ricerca Carisio.

E qui, se possibile, vorrei avere un chiarimento da parte del Sindaco.

Ricordo che la data di presentazione del progetto Eni è slittata al 2015, ma

quattro consiglieri propongono in tutta fretta di approvare una delibera già precedentemente votata all'unanimità. Se fossero emerse dall'incontro altre considerazioni sarebbe opportuno che il consiglio e i cittadini ne fossero informati.

Mi sorge un altro dubbio che spero mi possa risolvere il Segretario comunale: Il Consiglio comunale può vietare l'eventuale installazione di strutture di perforazione anche su terreni di privati? lo spero di sì, altrimenti ci sarebbe un vizio di formulazione nelle intenzioni della proposta. A tal proposito vorrei richiamare la vostra attenzione anche al capoverso relativo a "*rivalersi nei termini di legge su eventuali trasgressori per gli eventuali danni arrecati all'ambiente e/o alle persone*"

Quale potrebbe essere lo strumento nello specifico?

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera

Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera



**COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)**

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 24-11-2014

OGGETTO: DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI SUL TERRITORIO COMUNALE E REGIONALE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MAIO Giuseppe	X	
2	GALDINI Mario	X	
3	PESCIO Michele	X	
4	BERNASCONE Maria Grazia	X	
5	TOSI Giuseppe	X	
6	UBEZIO Elisa	X	
7	BENEDETTI Alberto	X	
8	MASSARA Christian	X	
9	BONENTI Giacomo		X
10	GOZZI Guido	X	
11	RIBOLDAZZI Maria Ausilia	X	
		10	01

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Piazza la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maio Giuseppe - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 24-11-2014

OGGETTO: DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI SUL TERRITORIO COMUNALE E REGIONALE.

Il Sindaco,

- Premesso che questa Amministrazione, al fine di salvaguardare l'ambiente, ritiene prioritarie iniziative ed attività volte ad un uso consapevole delle risorse energetiche che permetta la riduzione dei consumi innanzitutto partendo da piccoli gesti quotidiani i quali non generano ulteriori costi al singolo e alla collettività;
- raggiunto l'obiettivo sopra descritto si debba utilizzare, per soddisfare i fabbisogni, energia derivante da fonti energetiche rinnovabili;
- il territorio, da diversi anni a questa parte si sta spendendo per sostenere uno sviluppo che va in crescita armonica non solo dell'agricoltura (risicoltura, viticoltura etc. eccellenze riconosciute anche in ambito internazionale), in quanto spina dorsale del tessuto produttivo locale, ma anche di altri settori più direttamente connessi con il turismo sostenibile e con la fruizione dei beni culturali ed ambientali.
- per non vanificare gli ingenti sforzi finora compiuti nel campo della pianificazione e dell'attuazione dei programmi di sviluppo locale, bisogna avere la piena consapevolezza che il territorio costituisce, nel suo insieme, una risorsa di grande rilievo, strategica per il tipo di sviluppo ipotizzato e, come tale, necessariamente da salvaguardare da tutto ciò che compromette la bellezza ed il valore delle peculiari risorse presenti, molte delle quali a valenza riconosciuta a livello internazionale;
- al momento nessuno studio garantisce la sicurezza per le riserve idriche del territorio, bene dal valore inestimabile in assoluto;
- l'acqua è un bene comune fisicamente finito non rinnovabile ed essendo un tassello fondamentale della vita ne va tutelata l'integrità;
- dire SI al petrolio significherebbe rinnegare quanto finora si è fatto a sostegno dello sviluppo eco-compatibile, significherebbe rinnegare i documenti strategici di indirizzo condivisi ed approvati dal territorio e che vanno sempre nella direzione dello sviluppo sostenibile a forte integrazione ambientale; significherebbe compromettere la bellezza e la serenità dei luoghi, con ripercussioni fortemente negative in termini di attrattività turistica dell'intero territorio; significherebbe accettare le preoccupazioni per le inevitabili forme di inquinamento e di alterazione ambientale legate alle attività di estrazione e trasporto del petrolio;

Evidenziato che

- gli interventi di prospezione e di eventuale sfruttamento di potenziali giacimenti petroliferi provocherebbero profondi squilibri nel delicato sistema idrogeologico;
- eventuali rotture o perdite di tubazioni in fase di produzione di idrocarburi comporterebbero la fuoriuscita di fluidi nel sottosuolo con irrimediabili inquinamenti di falde acquifere e del terreno;

- un'eventuale coltivazione di idrocarburi, anche nelle aree limitrofe di questo Comune, costituirebbe un grave rischio per le acque sorgive;
- deve essere evitato qualsiasi intervento che comporti anche una sola probabilità di arrecare inquinamento alle strategiche risorse idriche sotterranee;
- le attività di ricerca e coltivazione comprometterebbero la bellezza e la serenità del territorio con ripercussioni fortemente negative in termini di attrattività turistica dell'intero territorio;
- il nostro territorio rappresenta un luogo ideale per lo sviluppo di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, in grado di offrire produzioni agroalimentari naturali di eccellenza mondiale;

Visto che

1. con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», numero 212 del 12 settembre 2014, del decreto-legge 133/2014 «Sblocca Italia», ora convertito in Legge, si fa esplicito riferimento all'applicazione concreta della Strategia Energetica Nazionale che prevede:
 - a. il riconoscimento del carattere strategico riservato ad ogni infrastruttura legata agli idrocarburi: gassificatori, gasdotti, stoccaggi di gas nel sottosuolo, attività di prospezione e sfruttamento di giacimenti di idrocarburi;
 - b. la realizzazione di queste attività con procedure di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità la quale prevede l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio dei terreni, il titolo concessorio diventi unico, mentre ora i titoli sono due: permesso di ricerca e concessione di coltivazione.
 - c. tutte le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per le attività di ricerca, prospezione ed estrazione in terraferma saranno sottratte alle regioni e assegnate allo Stato, con conseguente accentramento dei poteri a discapito del diritto dei cittadini che abitano su territorio di far sentire la propria opinione.

Considerato che

1. L'articolo 38 del D.L. n.133/2014 riporta in capo ai ministeri le autorizzazioni ambientali per le concessioni offshore, mentre per quelle in terra ferma, si fa riferimento a generiche "intese" con le Regioni interessate, considerando che i procedimenti per le procedure autorizzative (VIA) per istanze di ricerca, permessi di ricerca e concessioni vengono riportati alla competenza del ministero dell'ambiente e non più alle Regioni;
2. Il decreto stabilisce che il Governo, in caso di "inerzia" delle Regioni, avoca a sé i titoli minerari pendenti (alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) di quelli cioè non definiti entro il 31 marzo 2015 (comma 4 articolo 38). Trascorso "inutilmente" il termine del 31 marzo 2015, "la Regione deve trasmettere – recita il decreto – la relativa documentazione al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico";
3. l'art. 38 comma 2 del sopra citato Decreto recita "qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica";

4. l'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014 solleva dubbi di legittimità in relazione alle garanzie sancite dalla Costituzione in favore degli Enti locali e delle Regioni. Esso qualifica, anzitutto, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come "attività di interesse strategico", senza, però, fornire la "prova" della effettiva strategicità di tali attività, la quale, solo, giustificherebbe l'attrazione allo Stato della competenza legislativa e amministrativa degli Enti territoriali. Anche in questa prospettiva, tuttavia, l'esercizio della competenza legislativa e amministrativa da parte dello Stato dovrebbe darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione ossia garantendo che gli Enti territoriali possano effettivamente partecipare ai procedimenti che metteranno capo alle decisioni in materia.
5. circa la posizione degli Enti locali, la legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto loro il diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi; successivamente, la legge n. 99 del 2009 ha limitato questo diritto al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attività di perforazione; ora il decreto-legge n. 133/2014 sembra estromettere completamente gli Enti locali dalla partecipazione ad ogni procedimento. Ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell'orientamento del giudice costituzionale, l'esercizio di tali funzioni da parte dello Stato può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri "la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali" (Corte cost., sent. n. 6 del 2004; v. anche sent. n. 303 del 2003 e sent. n. 383 del 2005).

Tanto premesso e considerato si PROPONE DI

1. chiedere al Governatore della Regione Piemonte On. Sergio Chimparino di proporre ricorso per incostituzionalità del Decreto "Sblocca Italia";
2. di informare i Consiglieri regionali presenti sul territorio affinché si facciano porta voce delle istanze territoriali in seno al consiglio Regionale;
3. di informare gli esponenti europei presenti sul territorio perché si mobilitino su di un tema di interesse comunitario;
4. di esprimere parere contrario a ogni richiesta di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi su tutto il territorio comunale;
5. di chiedere alla Regione Piemonte, sulla base di esperienze di altre regioni italiane, di avanzare proposta di legge di iniziativa regionale finalizzata a vietare sull'intero territorio regionale la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
6. di inviare copia della presente delibera al Presidente della Regione Piemonte nonché alla Direzione Attività Produttive, Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva;
7. di inviare copia della presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello Sviluppo Economico;

IL SINDACO

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione successivamente rimette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta del Sindaco;
- Visto il parere espresso a margine ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
- All'unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sul territorio comunale e regionale”.
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva e separata votazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Maio

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO
Mario Galdini

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Lucia Piazza

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Lucia Piazza

Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Lucia Piazza

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Lucia Piazza



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 01473/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01593/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2012, proposto da Medoilgas Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Leccese, Andrea Marega e Francesco De Filippis, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco De Filippis in Bari, via Dante Alighieri, 261;

contro

Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto presso l'avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;

Regione Puglia;

Ministero dello Sviluppo Economico;

per l'annullamento

- della nota datata 29 giugno 2012 (prot. n. 2012/0049309) ricevuta da Medoilgas Italia s.p.a. in data 10 luglio 2012, a firma del Dirigente della Provincia di Foggia (Servizio Ambiente) con oggetto "Parere sulla verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale del progetto di perforazione di un pozzo esplorativo di ricerca idrocarburi denominato "Masseria Sipari 1 Dir" nel Comune di Foggia - società proponente Medoilgas Italia SpA";

- della determina datata 22 giugno 2012 (prot. n. 8070/6315/Reg. Determine), pubblicata nell'Albo Pretorio Provinciale dal 22 giugno al 7 luglio 2012, a firma del Dirigente della Provincia di Foggia (Servizio Ambiente), con oggetto "Parere sulla verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale del progetto di perforazione di un pozzo esplorativo di ricerca idrocarburi denominato "Masseria Sipari 1 Dir" nel Comune di Foggia - società proponente Medoilgas Italia SpA";
- del verbale n. 76 del 19 giugno 2012 della riunione del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA della Provincia di Foggia, che ha espresso parere negativo sull'istanza proposta da Medoilgas Italia S.p.A. per la pronuncia di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto per la perforazione del pozzo esplorativo "Masseria Sipari 1 Dir";
- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Francesco De Filippis e Nicola Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L'odierna ricorrente società Medoilgas Italia s.p.a. presentava in data 12.6.2009 al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli istanza di autorizzazione alla perforazione di un pozzo esplorativo di ricerca idrocarburi denominato "Masseria Sipari 1 Dir" nel Comune di Foggia.

Con nota del 5.11.2009 il Ministero trasmetteva alla Regione Puglia copia dell'istanza di autorizzazione con la documentazione ad essa allegata, al fine di permettere l'avvio del sub procedimento volto al rilascio

dell'intesa regionale necessaria ai fini del conferimento dell'autorizzazione ministeriale.

In data 12.10.2011 la società avviava il sub procedimento di screening del progetto in esame, depositando la relativa istanza (corredata da due copie dello studio preliminare ambientale) presso la sede del Settore Ambiente della Provincia di Foggia e presso gli Uffici competenti del Comune di Foggia e della Regione Puglia.

La società istante contestava in questa sede la nota dirigenziale del 29.6.2012 recante parere sulla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto de quo, la determina della Provincia di Foggia del 22.6.2012 di assoggettamento dell'opera a VIA ed il presupposto parere negativo del Comitato VIA del 19.6.2012.

In particolare, il gravato parere negativo del Comitato VIA risalente al 19.6.2012 (posto a fondamento dei successivi provvedimenti censurati dalla società) si fonda sulla constatazione della presenza del pozzo esplorativo in un'area troppo prossima al centro residenziale di Foggia.

L'interessata deduceva nell'atto introduttivo un'unica censura così sinteticamente riassumibile:

- eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 63 d.p.r. n. 128/1954; eccesso di potere per carenza assoluta e/o insufficienza della motivazione; violazione del principio di proporzionalità; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, comma 8 legge Regione Puglia n. 11/2001.

Si costituiva l'Amministrazione provinciale di Foggia, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, i provvedimenti censurati (in particolare il presupposto parere negativo del Comitato VIA del 19.6.2012 richiamato negli atti successivi) costituiscono chiara espressione di discrezionalità tecnica della Amministrazione, non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non inficiata da vizi macroscopici.

A tal riguardo, ha rimarcato Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783

con riferimento alle valutazioni tecniche espresse dalla Amministrazione in materia ambientale (in particolare in sede di VIA):

«... L'amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (tra le tante, Cons. Stato, sez. quinta, 22 marzo 2012, n. 1640; sezione sesta, 13 giugno 2011, n. 3561; sezione quinta, 17 gennaio 2011, n. 220; sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; Corte giustizia, 25 luglio 2008, c - 142/07). La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo, sicché, pur essendo pacifico (a seguito della storica decisione n. 601 del 9 aprile 1999 della sezione quarta) che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni compiute da quest'ultima sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, è ugualmente pacifico che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab extrinseco, nei limiti della rilevabilità *ictu oculi* dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313).

La sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla pubblica amministrazione (p.a.), a nulla rilevando che lo sconfinamento si compia attraverso una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantiene nell'area dell'annullamento dell'atto.

In base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l'amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla

legge alle sue cure. Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; deve tenere distinti i poteri meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all'organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verifica, solo avuto riguardo ai primi. ...».

Il principio espresso dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza con riferimento al carattere schiettamente discrezionale della valutazione integrata ambientale è evidentemente estensibile ad altri giudizi, espressi dalla Amministrazione, in materia ambientale.

Nel caso di specie non sono ravvisabili nelle censure formulate da parte ricorrente elementi significativi in ordine alla pretestuosità della valutazione operata dalla Amministrazione provinciale.

Nello specifico, l'affermazione contenuta nell'impugnato parere negativo del Comitato VIA del 19.6.2012 in forza della quale "il pozzo esplorativo interessa un'area troppo prossima al centro residenziale" trova riscontro nei rilievi cartografici e nello SPA (studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA; cfr. pag. 3) presentati dalla stessa società ricorrente, da cui si evince la vicinanza dell'area di intervento al centro abitato di Foggia (circa 5 km) ed all'aeroporto (circa 2,5 km).

Detta constatazione in punto di fatto (correttamente posta a fondamento dei provvedimenti in esame) rende di per sé non realizzabile il progetto a prescindere da ogni altra considerazione, specie in un ottica di precauzione (evidentemente implicita e sottostante l'adozione dei censurati provvedimenti).

Deve, infatti, rimarcarsi che la materia ambientale è comunque soggetta al generale principio, di derivazione "comunitaria" (ora diritto dell'Unione Europea), di "precauzione" che trova un espresso fondamento normativo nell'art. 191, par. 2, comma 1 del TFUE ("La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di

tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga.») e nell'art. 3 ter dlgs n. 152/2006 (aggiunto dall'art. 1, comma 2 dlgs n. 4/2008) secondo cui "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale." (il riferimento, operato dall'art. 3 ter dlgs n. 152/2006, all'art. 174, comma 2 del Trattato delle Unioni Europee deve intendersi attualmente al citato art. 191, par. 2 del TFUE).

In conclusione, i censurati provvedimenti appaiono chiaramente ispirati ad una logica di "precauzione" (rilevante in forza delle citate disposizioni del TFUE e del dlgs n. 152/2006) e, conseguentemente, superano indenni tutte le doglianze formulate da parte ricorrente.

Come condivisibilmente rimarcato da Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250 "L'applicazione del principio di precauzione postula l'esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre."

In tal senso anche T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 876:

«Dal principio comunitario di precauzione, previsto dall'art. 191 par. 2, Trattato U.E., che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente

dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, discende che quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.».

Un attento esame dello SPA (cfr. pag. 3) prodotto nel corso del procedimento amministrativo dalla stessa società ricorrente induce questo Giudice ad aderire alle conclusioni cui perviene l'Amministrazione con i gravati provvedimenti.

Tali conclusioni sono evidentemente giustificate dai rischi per la sicurezza e l'ambiente (non accettabili e non tollerabili alla luce del menzionato principio di precauzione) derivanti dalla installazione del pozzo esplorativo a soli 5 km di distanza dal centro residenziale di Foggia.

A tal riguardo, infine, si ricorda Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446:

“Il cd. principio di precauzione, di paternità comunitaria, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la sua applicazione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.”.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 02/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


ELENCO DELLE DELIBERE DEI COMUNI CONTRARI ALLA RICERCA DI IDROCARBURI

- 1) **CARPIGNANO SESIA** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 24/11/2014 approvata all'unanimità
- 2) **FARA NOVARESE** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2014 approvata all'unanimità
- 3) **LOZZOLO** – Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2014 approvata con 4 voti favorevoli, 2 astenuti, nessun contrario
- 4) **LENTA** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27/11/2014 approvata all'unanimità
- 5) **BRIONA** – Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 03/12/2014 approvata all'unanimità
- 6) **SAN NAZZARO SESIA** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2014 approvata all'unanimità
- 7) **ROMAGNANO SESIA** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2014 approvata con 10 voti favorevoli, 3 astenuti, nessun contrario
- 8) **PRATO SESIA** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2014 approvata all'unanimità
- 9) **GATTINARA** – Delibera Giunta n. 152 del 17/11/2014 approvata all'unanimità
- 10) **SIZZANO** – Delibera Giunta n. 45 del 20/11/2014 approvata all'unanimità
- 11) **ARBORIO** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 18/12/2014 approvata all'unanimità
- 12) **SILLAVENGO** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 22/12/2014 approvata all'unanimità
- 13) **GHEMME** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 131 del 27/11/2014 approvata all'unanimità
- 14) **GHISLARENCO** – Deliberazione Consiglio Comunale
- 15) **ROASIO** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 12/12/2014 approvata all'unanimità
- 16) **NOVARA** – Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 05/03/2015 approvata all'unanimità



-  CONFINI PROVINCIALI
-  AREA DI RICARICA DELLE FALDE
-  ZONE IDRICHE DI RISERVA
-  COMUNI CONTRARI
-  POSTAZIONE POZZO "CARPIGNANO SESIA 1dir"
-  VECCHIA POSTAZIONE POZZO "CARPIGNANO SESIA 1"
-  POSIZIONE SORGENTI COMUNE DI NOVARA

scala 1 : 100.000



AREA PRODUZIONE DOCG
GATTINARA

SIR: IT1120026 stazioni di
isoetes malinverniana

AREA PRODUZIONE
DOCG GHEMME

AREA PRODUZIONE
DOC COLLI NOVARESÌ

DOC
COSTE DEL SESIA

AREA PRODUZIONE
DOC SIZZANO

SIR: IT1150009 Bosco preti
e bosco lupi

AREA DI PRODUZIONE RISO

POZZO 2014

AREA PRODUZIONE
DOC FARA

AREA PRODUZIONE
DOC DI BRIONA

SALUMIFICIO

SIC: IT1120004
Baraggia di rovasenda

POZZO 2012

SALUMIFICIO

CARPIGNANO SESIA

AREA INGRASSO SUINI
"PROSCIUTTO DI PARMA" DOP

5 Km

GORGONZOLA DOP

AREA DI PRODUZIONE
DOP "RISO DI BARAGGIA"
ARBORIO
CARNAROLI

SALUMIFICIO

